



ELENA PROIETTI\*

## CONTENZIOSO CLIMATICO E DIRITTI UMANI: NUOVE IDEE PER I GIURISTI DEL FUTURO\*\*

SOMMARIO: 1. L'intervento degli Stati sul cambiamento climatico: storia di un ritardo ingiustificato. – 2. Il ruolo della dottrina giuridica nell'evoluzione del contenzioso climatico. – 3. Nuovi spunti sul contenzioso climatico per i giuristi del futuro: l'accesso all'energia rinnovabile come diritto umano. – 4. Il divieto di trattamenti inumani e degradanti a causa degli effetti nocivi del cambiamento climatico, come norma di *ius cogens* di diritto internazionale. – 5. *Opinio iuris ac necessitatis*: la lotta al cambiamento climatico può assurgere a consuetudine internazionale? – 6. Conclusioni: il nesso causale tra diritti umani, diritto alla salute e aggravamento degli effetti nocivi dovuti al cambiamento climatico.

### 1. *L'intervento degli Stati sul cambiamento climatico: storia di un ritardo ingiustificato*

«Siamo arrivati ad un punto della storia in cui dobbiamo regolare le nostre azioni verso il mondo intero, tenendo conto innanzitutto delle loro ripercussioni sull'ambiente. Per ignoranza o per negligenza possiamo causare danni considerevoli ed irreparabili all'ambiente terrestre da cui dipendono la nostra vita ed il nostro benessere (...). Difendere e migliorare l'ambiente per le generazioni presenti e future, è diventato per l'umanità un obiettivo imperativo, un compito per la cui realizzazione sarà necessario coordinare e armonizzare gli

---

\* Investigadora Doctora Competitiva PIC del Gruppo di ricerca Turismo, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (TOTMA), che si integra dentro l'Instituto Universitario ECOAQUA de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

\*\*Questo lavoro fa parte delle attività svolte nell'ambito di due progetti di ricerca: (I) PID2021-128447OB-I00: «Digitalización, sostenibilidad y derechos de los ciudadanos/consumidores en el sector financiero», il cui PI è Beatriz Belando Garín; (II) «Respuesta de las empresas turísticas ante la reordenación del sector: entre la crisis y el plan Next Generation EU», sovvenzione diretta nominativa alla Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (FCPCT-ULPGC) per la promozione di ricerca, sviluppo e innovazione. Progetto cofinanziato dal Cabildo de Gran Canaria e dalla Comunità Autonoma delle Isole Canarie attraverso FDCAN e il cui PI è Inmaculada González Cabrera.

obiettivi fondamentali già fissati per la pace e lo sviluppo economico e sociale del mondo intero»<sup>1</sup>.

Tale dichiarazione, all'apparenza di recente contenuto, fu firmata da 112 Stati nel lontano 1972 e da alcune organizzazioni internazionali e agenzie specializzate delle Nazioni Unite. Si tratta della Dichiarazione di Stoccolma, un'importante atto giuridico di *soft law* che palesava, per la prima volta, il nascente interesse degli Stati per la protezione dell'ambiente, la riduzione dello sfruttamento incontrollato delle risorse, la responsabilità comune rispetto alle generazioni future e, in generale, introduceva una chiara intenzione, da parte degli Stati firmatari, di intraprendere un'azione rapida ed efficace per il contenimento degli effetti nocivi dell'attività umana.

In particolare, il merito principale di tale Dichiarazione risiede nell'aver riconosciuto all'ambiente un ruolo cardine ed essenziale nell'attribuzione di una vita dignitosa e prospera all'uomo<sup>2</sup>, mettendo esplicitamente in relazione i diritti fondamentali dell'individuo con il basilare godimento di un ambiente sano, come recita il principio n. 1 della stessa Dichiarazione:

«L'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'uguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere (...)»<sup>3</sup>.

Considerato, ad oggi, ancora non realizzato il processo di "ambientalizzazione" dell'energia<sup>4</sup>, risulta ironico ricordare che al principio 5 della Dichiarazione veniva già dedicato un ampio spazio al riconoscimento dell'importanza dell'uso moderato e intelligente delle risorse non rinnovabili della Terra, in un'ottica di protezione delle generazioni future<sup>5</sup>.

Malgrado gli alti ideali contenuti nella dichiarazione e le evidenti conoscenze scientifiche già acquisite<sup>6</sup>, sono passati cinquanta anni e la situazione ambientale e,

<sup>1</sup> Preambolo (numero 6) della Dichiarazione delle Nazioni Unite alla Conferenza sull'Ambiente Umano, tenutasi a Stoccolma dal 5 al 16 giugno 1972, consultabile al seguente link: [daccess-ods.un.org/tmp/2382749.76611137.html](https://access-ods.un.org/tmp/2382749.76611137.html) (testo originale in inglese).

<sup>2</sup> C. SARTORETTI, *La tutela dell'ambiente nel diritto comparato: modelli costituzionali a confronto*, in R. FERRARA, M. A. SANDULLI (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, Milano, 2014, pp. 337-398.

<sup>3</sup> Dichiarazione di Stoccolma, cit., principio n. 1: «L'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'uguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere. Egli ha il dovere solenne di proteggere e migliorare l'ambiente a favore delle generazioni presenti e future. A questo fine, le politiche che incoraggiano o che mantengono l'apartheid, la segregazione razziale la discriminazione, le forme coloniali o simili di oppressione e di dominazione straniera, sono condannate e devono essere eliminate».

<sup>4</sup> Per un approfondimento sul processo di *Medioambientalización* dell'energia, si veda I. DEL GUAYO CASTIELLA, *El marco jurídico internacional y comunitario de las energías renovables*, in J. F. ALEANZA GARCÍA (director), *La regulación de las energías renovables ante el cambio climático*, Cizur Menor, 2014, pp. 35-58. Parte della dottrina italiana, infatti, considera che le materie "clima" e "ambiente" si stiano progressivamente diversificando, sia in quanto a concetto che autorità di competenza sulle stesse. Si veda, al tal proposito, F. GALLARATI, *Tutela costituzionale dell'ambiente e cambiamento climatico: esperienze comparate e prospettive interne* in *DPCE Online*, 2022, secondo il quale «l'azione climatica ha un oggetto specifico differente, che consiste segnatamente nella riduzione delle emissioni climalteranti e nell'adattamento delle società umane agli effetti dei cambiamenti climatici», pp. 1090-1091. Interessante constatare che all'estero, specialmente in Spagna, la dottrina si è occupata di diversificare concettualmente la materia "ambiente" e la materia "energia". Quest'ultima, infatti, di competenza esclusiva dello Stato centrale, comincia a essere influenzata e modellata dalla competenza concorrente tra Stato e *Comunidades Autonomas* che, al contrario, presenta l'ambiente.

<sup>5</sup> Dichiarazione di Stoccolma, cit., principio n. 5.

<sup>6</sup> Sono ormai noti i rapporti dell'IPCC e gli studi della maggior parte della società scientifica sul tema, che hanno già avvertito della assoluta urgenza di un intervento definitivo. Di recente, il giorno lunedì 20 marzo 2023, l'IPCC ha concluso la pubblicazione del Sesto Rapporto di Valutazione sui Cambiamenti Climatici (AR6) con il rapporto di Sintesi (Synthesis Report-SYR). Secondo il paragrafo «A.4 Progressi, divari e sfide della mitigazione attuale» di tale rapporto, «Le emissioni globali di gas serra nel 2030 derivanti dai contributi

soprattutto, climatica sul piano del diritto internazionale non presenta grandi miglioramenti, se non fosse per l'iniziativa di alcune associazioni ambientaliste, coadiuvate da giuristi con una visione globale di alto valore e da una parte della magistratura che si sta dimostrando fortemente innovativa<sup>7</sup>.

Per gli addetti ai lavori in ambito giuridico, non è più una sorpresa dover constatare che, incluso per atti di tipo vincolante, per i quali gli Stati si sono obbligati alla realizzazione di obiettivi specifici e con data certa, come gli obblighi assunti nel Protocollo di Kyoto nel 1992, il risultato è quanto mai deludente o procrastinato *sine die*<sup>8</sup>.

L'entusiasmo con la quale è stata accolta la nuova Risoluzione n. 76/300 del 28 luglio 2022 dell'Assemblea Generale sul diritto umano all'accesso a un medio ambiente pulito, sano e sostenibile<sup>9</sup>, quindi, appare totalmente scisso dal contesto reale al quale abbiamo assistito negli ultimi cinquanta anni.

Malgrado parte della dottrina abbia accolto con ottimismo e con favore la notizia di tale Risoluzione, ipotizzando futuri scenari positivi rispetto soprattutto alla sua applicazione sulla responsabilità imprenditoriale<sup>10</sup>, e sebbene tale scelta dottrinale sia da preferire piuttosto alla maggioranza delle indagini formali sul tema della "legittimazione ad agire"<sup>11</sup> nei

---

determinati a livello nazionale (*nationally determined contributions – NDC*) annunciati entro ottobre 2021 rendono probabile che il riscaldamento supererà il limite di 1,5°C durante il 21° secolo e renderanno più difficile limitare il riscaldamento al di sotto dei 2°C». Si veda, per la traduzione in italiano del Rapporto di Sintesi AR6, il seguente link: <https://ipccitalia.cmcc.it/headline-statements-del-rapporto-di-sintesi-ar6/>.

<sup>7</sup> Ci riferiamo, in particolare, al fenomeno del contenzioso climatico in Europa, cominciato dalla pionieristica pronuncia della Corte Suprema Olandese, il 20 dicembre 2019, Causa 19/00135 (Engels), nel caso *The State of The Netherlands c. Stichting Urgenda*, ECLI:NL:HR:2019:2007, pubblicata in inglese al seguente link: <https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2019:2007>. In tale occasione, la Corte Suprema Olandese aveva condannato lo Stato Olandese a diminuire di una percentuale più alta (+25%), rispetto agli standard europei (20%), l'emissione di gas a effetto serra. Per la prima volta in Europa, un giudice delle Corti superiori ammetteva che il cambiamento climatico era un problema grave e urgente, che necessitava una soluzione rapida ed effettiva, e che comportava non solo la fissazione di standard più alti di tutela da parte degli Stati ma anche una connessione imprescindibile con i diritti umani dei consociati. Grazie a tale connessione, quindi, i giudici si sono "arrogati" il dovere di contribuire al diritto alla vita (art. 2 CEDU) e alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU) dei cittadini, tanto da permettersi di condannare uno Stato su un problema che, fino ad allora, era stato considerato di politica interna. Tale sentenza ha aperto la strada a numerosi ricorsi da parte di alcune famiglie europee o di ulteriori associazioni ambientaliste che, fino a oggi, sono riuscite a ottenere importanti vittorie anche in Francia, Irlanda e Germania.

<sup>8</sup> Ricordiamo, infatti, che il Protocollo di Kyoto, adottato l'11 dicembre del 1997, non è stato rispettato nei suoi termini tanto da costringere gli Stati firmatari a rinviare gli impegni assunti grazie all'Emendamento Doha, approvato dalla diciottesima Conferenza delle parti in Qatar l'8 dicembre 2012. Tale nuovo accordo istituiva un secondo periodo di impegni (2013-2020) ma senza ottenere, anche questa volta, i risultati sperati. Per un approfondimento sul tema, si veda B. TONOLETTI, *Da Kyoto a Durban. Il cambiamento climatico nel quadro internazionale*, in G. F. CARTEI, *Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile*, Torino, pp. 29-40. Più recentemente, gli impegni assunti con la Conferenza di Parigi del 2015, restano ancora in un limbo di instabilità, non essendoci veri obblighi giuridicamente vincolanti in capo agli Stati firmatari.

<sup>9</sup> Risoluzione dell'Assemblea Generale A/RES/76/300, 28 luglio 2022, *The human right to a clean, healthy and sustainable environment*, disponibile al seguente link (testo originale in inglese): <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/442/77/PDF/N2244277.pdf?OpenElement>. La dottrina ha accolto con molto entusiasmo la Risoluzione n. 76/300 dell'Assemblea Generale dell'ONU. Tra tutti, si veda l'importante contributo, in senso evolutivo, di V. GRADO, *Il diritto umano universale a un ambiente sano: recenti (e futuri) sviluppi*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2023, pp. 225-252.

<sup>10</sup> V. GRADO, *Il diritto umano universale a un ambiente sano*, cit., pp. 236-244.

<sup>11</sup> Ampia parte della dottrina italiana, cogliendo l'occasione del primo contenzioso climatico italiano, denominato "Giudizio Universale", al vaglio attualmente del Tribunale di Roma, invece di approfondire le tematiche sostanziali dell'emergenza climatica e delle possibili soluzioni giuridiche, anche da consigliare,

contenziosi climatici, non è più ammissibile accontentarsi di un altro timido tentativo di “rinvio all’agire”, rispetto alla celerità di una dovuta azione climatica quanto mai concreta<sup>12</sup>.

Il rumore mediatico della Conferenza di Parigi, del lontano 2015<sup>13</sup>, si è risolto con l’uscita degli Stati Uniti dall’Accordo e un 2023 senza risultati tangibili. Si parla dell’Accordo di Parigi come se gli Stati abbiano realmente firmato un compromesso concreto mentre, com’è noto, siamo di fronte a un altro atto di *soft law* senza obblighi o sanzioni<sup>14</sup>.

Il fatto che l’Unione europea abbia deciso di vincolarsi a tale Accordo non significa, come alcuni hanno sostenuto<sup>15</sup>, che l’Accordo abbia acquisito carattere vincolante, mancando, di fatto, qualsiasi obbligo certo e sanzionabile.

---

eventualmente, ai colleghi nelle aule di tribunale, ha preferito cimentarsi su un’analisi formale dei risvolti processuali del contenzioso climatico e, in particolare, sul presunto problema della legittimità ad agire nel processo civile di associazioni o individui singoli nella difesa dei propri diritti contro le omissioni degli Stati rispetto all’azione climatica. Tra tutti, M. MAGRI, *Il 2021 è stato l’anno della “giustizia climatica”?* in *Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it*, n. 4/2021, pp. 1-19. Altra dottrina ha ricordato che va riconosciuta al processo una parziale “sacralità” di tipo impenetrabile, vista la sua delicatezza e instabilità. Paradossale pensare che il “sacro” processo civile abbia subito, negli ultimi dieci anni, quasi una modifica all’anno. Ci si chiede, dunque, tanta sacralità rispetto a quale alto valore sia inneggiata in comparazione con l’emergenza climatica planetaria. Tra tutti, A. GIORDANO, *La giustizia climatica ai tempi della transizione ecologica*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2023, pp. 586-596. Ricordiamo che il Sesto Rapporto di Valutazione sui Cambiamenti Climatici (AR6) dell’IPCC ha svelato scenari gravissimi rispetto al futuro dei prossimi (solo) vent’anni.

<sup>12</sup> Si veda il Synthesis Report del Sixth Assessment Report (AR6) dell’IPCC (2023), disponibile al seguente link: [https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC\\_AR6\\_SYR\\_LongerReport.pdf](https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_LongerReport.pdf), p. 23: «At the time of the present assessment there are gaps between global ambitions and the sum of declared national ambitions. These are further compounded by gaps between declared national ambitions and current implementation for all aspects of climate action. For mitigation, global GHG emissions in 2030 implied by NDCs announced by October 2021 would make it likely that warming will exceed 1.5°C during the 21st century and would make it harder to limit warming below 2°C. Despite progress, adaptation gaps persist, with many initiatives prioritising short-term risk reduction, hindering transformational adaptation. Hard and soft limits to adaptation are being reached in some sectors and regions, while maladaptation is also increasing and disproportionately affecting vulnerable groups. Systemic barriers such as funding, knowledge, and practice gaps, including lack of climate literacy and data hinders adaptation progress. Insufficient financing, especially for adaptation, constraints climate action in particular in developing countries. (High confidence)».

<sup>13</sup> Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) tenutasi a Parigi il 12 dicembre 2015, durante la quale è stato adottato l’Accordo di Parigi, GU L 282 del 19.10.2016, pp. 4-18, disponibile al seguente link: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)).

<sup>14</sup> Tanto che, autorevole dottrina ha sostenuto che l’Accordo di Parigi dovrebbe essere considerato «un pacto de contrahendo sujeto a un desarrollo progresivo de los compromisos embrionarios en él previstos». Si veda T. FAJARDO DE ANDRADE, *El Acuerdo de París sobre el cambio climático: sus aportaciones al desarrollo progresivo del Derecho Internacional y las consecuencias de la retirada de los Estados Unidos*, in *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 70 n. 1, 2018, pp. 23-51.

<sup>15</sup> In tale senso si veda la Conferenza annuale: “Droit et contentieux de changement climatique”, forum UEFJE, Giudici europei per l’ambiente, Parigi, Consiglio di Stato, 24-25 ottobre 2022 e, in particolare, della stessa, il Rapporto italiano, “Diritto e contenzioso del cambiamento climatico in Italia”, pp. 11-12, disponibile al seguente link: [https://www.eufje.org/images/docConf/par2022/Questionnaire\\_2022\\_Italy\\_Postiglione.pdf](https://www.eufje.org/images/docConf/par2022/Questionnaire_2022_Italy_Postiglione.pdf). Secondo tale rapporto, infatti, la sentenza della Cassazione civile Sezione VI, n.2572/2021, sulle pale eoliche e l’energia rinnovabile, accogliendo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, confermerebbe che l’Accordo internazionale di Parigi è immediatamente vincolante non solo perché le fonti giuridiche nazionali sul mutamento climatico abbiano acquisito rilevanza costituzionale primaria ma, soprattutto, perché l’Unione europea avrebbe recepito tale Accordo, facendolo diventare diritto comunitario sovraordinato al diritto nazionale. Resta il fatto che, seppur immediatamente vincolante, non presenta obblighi giuridici certi e con data precisa, dai quali poter far scaturire delle sanzioni prevedibili. Per questo il lavoro della giurisprudenza risulta, comunque, fondamentale in questa fase del contenzioso climatico. Si veda, inoltre, d’accordo con la citata

E che dire della penultima COP26 degli Stati, durante la quale è stato celebrato il patto per il clima di Glasgow, ma non è stato possibile neanche ottenere l'obiettivo più basilare, la firma sull'intenzione (ritornano le intenzioni) di una progressiva (*sine die*) "eliminazione" dell'uso del carbone quale fonte energetica principale<sup>16</sup>? Anche in quel caso, seppur nemmeno tale dichiarazione avrebbe rivoluzionato il sistema, si è optato per una più accomodante "riduzione" del carbone, più fruibile anche da quei Paesi in via di sviluppo che mirano al livellamento economico e sociale con l'Occidente.

E tale scelta, quanto mai anacronistica, è stata portata avanti seppur i risultati scientifici abbiano ampiamente dimostrato che la principale causa dell'aggravamento improvviso del riscaldamento globale è dovuta dall'attività umana e, in particolare, dall'emissioni di gas a effetto serra, derivate sia dalla bovinicoltura massiva e sia dalle combustioni di gas a effetto serra (tra i quali il più nocivo risulta il carbone)<sup>17</sup>.

Mentre la tecnologia sulle energie rinnovabili si specializza e cresce, essendo già pronta a far fronte agli scenari futuri con novità sorprendenti<sup>18</sup>, alle soglie del collasso climatico si continua a parlare di "progressive riduzioni del carbone".

Ha suscitato anche grande coinvolgimento (e attesa) la richiesta alla Corte Internazionale di Giustizia (CIG), da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, di un parere su quello che dovrebbe essere l'obbligo degli Stati rispetto al contenimento degli effetti negativi del cambiamento climatico e, in generale, della responsabilità delle condotte statali sulle conseguenze del ritardo di un intervento comune e celere<sup>19</sup>. Parere richiesto in seguito a un nuovo fenomeno planetario, rappresentato dalla cosiddetta "migrazione

dottrina, L. ARISTEI, *L'Accordo di Parigi: obiettivi e disciplina*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, n. 3/2017, pp. 73-96.

<sup>16</sup> Per leggere due critiche interessanti rispetto all'inefficacia sostanziale del Patto di Glasgow, si vedano Y. A. CHÁVEZ-JUANITO, J. M. RUTTI MARÍN, M. E. MORENO CUEVA, *COP26 de Glasgow ¿nueva utopía tecnológica y política?*, in *Revista de filosofía*, vol. 39, n. 100, 2022, pp. 78-91, p. 79 e T. FAJARDO DEL CASTILLO, M. CAMPINS ERITJA, *La COP26 de Glasgow sobre el cambio climático: ¿truco o trato?*, in *Revista Catalana de Dret Ambiental*, vol. 7, n. 2, 2021, pp. 1-32, p. 6.

<sup>17</sup> Si veda il Synthesis Report del Sixth Assessment Report (AR6) dell'IPCC, disponibile al seguente link [https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC\\_AR6\\_SYR\\_LongerReport.pdf](https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_LongerReport.pdf), p. 6: «Human activities, principally through emissions of greenhouse gases, have unequivocally caused global warming, with global surface temperature reaching 1.1°C above 1850-1900 in 2011-2020. Global greenhouse gas emissions have continued to increase over 2010-2019, with unequal historical and ongoing contributions arising from unsustainable energy use, land use and land-use change, lifestyles and patterns of consumption and production across regions, between and within countries, and between individuals (high confidence). Human-caused climate change is already affecting many weather and climate extremes in every region across the globe. This has led to widespread adverse impacts on food and water security, human health and on economies and society and related losses and damages to nature and people (high confidence). Vulnerable communities who have historically contributed the least to current climate change are disproportionately affected (high confidence)».

<sup>18</sup> Si pensi, ad esempio, alla fusione nucleare e alla possibilità di produrre, attraverso un metodo tanto complesso ma anche tanto sicuro, energia in grandi quantità e in modo permanente. Sono molte le possibilità proposte dalla scienza per un prossimo futuro sulle energie rinnovabili e la transizione energetica.

<sup>19</sup> Si veda la Risoluzione A/77/L.58 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 29 marzo 2023, attraverso la quale è richiesto il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia sugli obblighi degli Stati in riferimento alla giustizia climatica e, quindi, alle loro responsabilità sul clima. Tale parere dovrebbe comportare un effetto molto incisivo sia sull'interpretazione corretta e aggiornata degli atti internazionali che lo riguardano, sia sui numerosi contenziosi climatici in corso, seppure non abbia un contenuto vincolante. La Risoluzione è disponibile, in lingua inglese, al seguente link: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N23/063/82/PDF/N2306382.pdf?OpenElement>.

climatica”<sup>20</sup>, causata da un innalzamento improvviso delle acque in alcune zone sensibili del mondo, che comporta la migrazione in massa delle popolazioni, private non solo della loro casa ma della loro terra di origine. Migrazione climatica che si traduce in una nuova sfida giuridica e che, tuttavia, malgrado le continue richieste di soccorso, non è stata ancora disciplinata in maniera coerente e sufficiente a difendere i soggetti più deboli<sup>21</sup>.

Tale parere della CIG, tuttavia, non sarebbe vincolante ma potrebbe comportare, come si auspica, un rafforzamento del compito che la giurisprudenza europea e internazionale, coadiuvata da un intervento dinamico e attivo delle associazioni ambientaliste, sta svolgendo per accelerare l'intervento statale in ambito di riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, e di aumento delle soluzioni alternative a favore della transizione energetica. Il contenzioso climatico si è trasformato velocemente, infatti, nel nuovo strumento giuridico a disposizione dei cittadini e dei giuristi per far fronte alle innegabili e ingiustificabili omissioni da parte degli Stati a livello nazionale e internazionale.

In questo contesto l'Unione europea, come ha già dimostrato in passato, sembra essere più sensibile alla causa climatica e ambientale, avendo dato un cambio di rotta importante alle sue politiche. Probabilmente, a causa dei continui contenziosi climatici contro i suoi insufficienti parametri a favore della transizione energetica<sup>22</sup>, o per la necessità di autosufficienza rispetto alla guerra energetica contro la Russia, da un minimo del 32% di produzione dell'energia rinnovabile entro il 2030 e una quota del 32,5% di miglioramento dell'efficienza energetica<sup>23</sup>, l'UE si prefigge, attualmente, di raggiungere il 55% di riduzione delle emissioni a effetto serra entro il 2030, con contestuale aumento delle energie rinnovabili e delle politiche climatiche a favore dell'ambiente, per l'ottenimento della neutralità climatica entro il 2050. Tale intervento è avvenuto attraverso il Regolamento 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021<sup>24</sup>, il *Green Deal* europeo<sup>25</sup> e, da ultimo,

<sup>20</sup> Sulla migrazione climatica si vedano i seguenti interessanti approfondimenti: S. SALVADOR GIMENO, *La Respuesta Jurídica de la Unión Europea ante las Migraciones Climáticas. ¿Es Suficiente?*, in *Revista de Estudios Europeos*, vol. 79, 2022, pp. 115-138; D. J. GONZÁLEZ GRECO, *Riesgos derivados del cambio climático: una mirada regional a las migraciones climáticas desde la cooperación internacional*, in *Observatorio. Medioambiental*, vol. 23, 2020, pp. 109-129; H. BERMÚDEZ GUEVARA, *El migrante climático y su reconocimiento en el ordenamiento jurídico internacional*, in *Revista de Investigación y Pensamiento Crítico*, vol. 5, 2017, pp. 69-76 e F. MARTÍN CUBEL, *El esfuerzo por el reconocimiento del refugiado medioambiental: la Iniciativa Nansen*, in *Boletín del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, n. 5, 2017, pp. 435-449.

<sup>21</sup> Ad eccezione di una dottrina innovativa e progressista che propone nuove idee e punti di vista sulla situazione, suggerendone anche una parziale redazione giuridica degli elementi imprescindibili in fase di regolazione. Si veda, in tal senso, A. RUGGERI, *Per i migranti ambientali: non muri o respingimenti ma solidarietà e accoglienza*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2021, pp. 1154-1170.

<sup>22</sup> Si vedano i giudizi *L’Affaire du Siècle* (Francia), *Luisa Neubauer e altri* (Germania), *Friends of the Irish environment* (Irlanda), e l'ancora pendente *Giudizio Universale* (Italia).

<sup>23</sup> Ci riferiamo al Regolamento UE 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'energia e dell'azione per il clima dell'Unione (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999>), la Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001>) e la Direttiva UE 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/2002/oj/ita/pdf>).

<sup>24</sup> Regolamento 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) n. 2018/1999 («Normativa europea sul clima»), disponibile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32021R1119>.

<sup>25</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle Regioni, Il Green Deal europeo, Bruxelles, 11.12.2019 COM(2019) 640 final,

la pubblicazione della Strategia della Commissione europea denominato “Piano REPowerEU”<sup>26</sup>.

La inspiegabile decisione di introdurre, tuttavia, nella tassonomia della UE, ossia tra le energie consentite a tale scopo, anche l’energia nucleare e l’energia derivante dal gas naturale<sup>27</sup>, oltre a dimostrare una mancanza di serietà, è presto divenuta oggetto di un nuovo contenzioso da parte di una delle associazioni ambientaliste più conosciute a livello mondiale<sup>28</sup>.

Ed è di fronte a tali ritardi e incertezze, mentre i rapporti scientifici aumentano di volume e di definitività rispetto a un preoccupante epilogo a livello planetario, *in primis* risulta inevitabile chiedersi quale sia il ruolo dei giuristi in tale contesto.

## 2. Il ruolo della dottrina giuridica nell’evoluzione del contenzioso climatico

Negli ultimi dieci anni, una parte della dottrina ha svolto un ruolo importante sulle tematiche climatiche, risultando in parte profetica rispetto agli attuali sviluppi del problema e in parte innovativa, in riferimento alla nuova branca rappresentata dal contenzioso climatico<sup>29</sup>.

Attualmente, tuttavia, sembra che la dottrina si stia orientando verso un atteggiamento più prudente e scettico. Più nella Comunità internazionale sembra svilupparsi una *prassi giurisprudenziale* a favore del riconoscimento della responsabilità individuale degli Stati e delle imprese in rapporto agli effetti nocivi del cambiamento climatico<sup>30</sup>, con contestuale condanna ad un *facere*, e più sembra che l’oggetto principale delle dispute dottrinali si cimenti,

---

disponibile al seguente link: [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF).

<sup>26</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Piano REPowerEU, Bruxelles, 18.5.2022 COM(2022) 230 final, disponibile al seguente link: [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0023.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF).

<sup>27</sup> Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione, del 9 di marzo del 2022, che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il Regolamento Delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche, disponibile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1214>.

<sup>28</sup> *Greenpeace Germania, Francia, Spagna, Italia, Belgio, Lussemburgo, Europa Centrale e Orientale e la Greenpeace European Unit c. Commissione europea*, pendente di fronte alla Corte di Giustizia dell’Unione europea (18 aprile 2023); *Greenpeace Italia, ReCommon e altri c. ENI* (9 maggio 2023), pendente di fronte al Tribunale di Roma.

<sup>29</sup> Tra tutti, si vedano S. NESPOR, *I principi di Oslo: nuove prospettive per il contenzioso climatico*, in *Opinioni Ambiente, Giornale di Diritto amministrativo*, n. 6/2015, pp. 750-755; J. F. ALEANZA GARCÍA, *Energías renovables y cambio climático: hacia un marco jurídico común*, in J. F. ALEANZA GARCÍA, (director), *La regulación de las energías renovables ante el cambio climático*, Cizur Menor, 2014, pp. 625-680 e, dello stesso autore, *Las energías renovables y la eficiencia energética como instrumentos claves en la lucha contra el cambio climático*, in R. GALÁN VIOQUE, I. GONZÁLEZ RÍOS (director), *Derecho de las energías renovables y la eficiencia energética en el Horizonte 2020*, Navarra, 2017, pp. 451-484; C. CIPOLLETTI, *La promozione dell’accesso all’energia: un nuovo diritto tutelato a livello internazionale*, in E. A. CARNEVALE, P. CARROZZA, G. CERRINA FERONI, G. F. FERRARI, G. MORBIDELLI, R. ORRÚ (a cura di) *Verso una politica energetica integrata. Le energie rinnovabili nel prisma della comparazione*, Napoli, 2014, pp. 591-608; R. GILES CARNERO, *Cambio climático, energía y derecho internacional: perspectivas de futuro*, Cizur Menor, 2012; D. MACKAY, *Sustainable Energy. Without the Hot Air*, London, 2009.

<sup>30</sup> P. PUSTORINO, *Cambiamento climatico e diritti umani: sviluppi nella giurisprudenza nazionale*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2021, pp. 595-605.

inspiegabilmente, in arringhe finissime contro l'iniziativa dal basso e le soluzioni adottate dai giudici delle supreme corti<sup>31</sup>.

A partire dalla sentenza della Corte Suprema dell'Aja nel caso *The State of The Netherlands c. Stichting Urgenda*, del dicembre 2019, infatti, in Europa è cominciata una pratica, già presente negli Stati Uniti e in altri paesi extraeuropei<sup>32</sup>, consistente nell'attivazione della giustizia climatica da parte di cittadini e associazioni ambientaliste, contro gli Stati membri. Tale pratica si è sviluppata sia a livello nazionale, con ricorsi dei cittadini contro i propri Stati<sup>33</sup>, e sia a livello sovranazionale<sup>34</sup>.

E così sta avvenendo anche sui giudizi cominciati contro le imprese multinazionali ritenute responsabili del peggioramento del cambiamento climatico<sup>35</sup>. Non c'è da meravigliarsi, infatti, se ormai la società internazionale (da qui in avanti anche SI) è formata da nuovi attori in gioco oltre agli Stati sovrani, come le organizzazioni non governative o le imprese transfrontaliere, che hanno un impatto fondamentale sui nuovi assetti economici e climatici.

Di tali sentenze, la dottrina ha già ampiamente approfondito il *quis, il quid e il quod*, e non è questa la sede per ulteriori approfondimenti. Risulta opportuno, tuttavia, ricordare brevemente i punti in comune più importanti che caratterizzano le sentenze di condanna agli Stati e che segnano uno spartiacque rispetto alla pregressa giurisprudenza sul cambiamento climatico.

In primo luogo, il cambiamento climatico viene riconosciuto, ufficialmente e in modo espresso, come grave minaccia per la sopravvivenza delle specie umana e delle altre specie del Pianeta, assurgendo a problema serio e urgente che richiede un intervento quanto mai celere ed efficace. Tale riconoscimento, finalmente presente nel caso *Urgenda*<sup>36</sup> e rinnovato

<sup>31</sup> Si veda, tra tutti, A. FERNÁNDEZ PÉREZ, *El arbitraje como foro de resolución de controversias en los contenciosos relacionados con el cambio climático*, in *Cuadernos de derecho transnacional*, vol. 14, n.2/2022, pp. 456-492; F. GALLARATI, *Il contenzioso climatico di tono costituzionale: studio comparato sull'invocazione delle costituzioni nazionali nei contenziosi climatici*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 2/2022, pp. 157-181; M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, in *Saggi – DPCE online*, 2020/2, pp. 1345-1369; Y. GUERRA, R. MAZZA, *Il principio di sostenibilità di fronte ai cambiamenti climatici*, in S. LANNI (a cura di), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate*, Atti del Convegno SIRD, Milano, 2022, pp. 13-20; M. MAGRI, *Il 2021 è stato l'anno della "giustizia climatica"?*, cit., pp. 8-13; F. ZORZI GIUSTINIANI, *Contenzioso climatico e diritti umani: il ruolo delle corti europee sovranazionali*, in *Federalismi.it*, n. 8/2023, pp. 277-281; A. GIORDANO, *La giustizia climatica ai tempi della transizione ecologica*, cit., pp. 595-596.

<sup>32</sup> E. GUARNA ASSANTI, *Il ruolo innovativo del contenzioso climatico tra legittimazione ad agire e separazione dei poteri dello Stato. Riflessioni a partire dal caso Urgenda*, in *Federalismi.it*, 2021, pp. 68-72; A. TORRONI, *Conclusioni: verso una giustizia climatica globale*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2023, pp. 690-99.

<sup>33</sup> Si pensi ai giudizi *L’Affaire du Siècle* (Francia) disponibile al seguente link: <https://laffairedusiecle.net/laffaire/affaire-du-siecle-au-tribunal/>;

*Luisa Neubauer e altri* (Germania) disponibile al seguente link: <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2021/bvg21-031.html>, e *Friends of the Irish environment* (Irlanda) disponibile al seguente link: [http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2020/20200213\\_2017-No.-793-JR\\_na-1.pdf](http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2020/20200213_2017-No.-793-JR_na-1.pdf).

<sup>34</sup> Il riferimento va alla sentenza della Corte di Giustizia dell'UE (Sesta Sezione) del 25 marzo 2021, *Armando Carvalho e a. contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*, Causa C-565/19 P, ECLI:EU:C:2021:252 e al recente ricorso di *Greenpeace c. Commissione europea*, cit., (18 aprile 2023).

<sup>35</sup> Una delle più importanti sentenze, in questo senso, è quella del District Court of the Hague, del 26 maggio 2021, Causa n. 9/571932, *Milieudefensie et al c. Royal Dutch Shell*, Ecli: NL:RBDHA:2021:5339.

<sup>36</sup> «Urgenda and the State both endorse the view of climate science that a genuine threat exists that the climate will undergo a dangerous change in the coming decades. There is a great deal of agreement on the presence of that threat in climate science and the international community», *The State of The Netherlands c. Stichting Urgenda*,



nei successivi contenziosi a livello europeo, non era scontato nel lontano 2015, anno della prima sentenza della Corte Distrettuale dell'Aja<sup>37</sup>.

I rapporti scientifici più attendibili a livello internazionale sul cambiamento climatico, come quelli dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)<sup>38</sup>, assurgono, inoltre, a materia collaterale al diritto, e costituiscono l'ago della bilancia per le decisioni giudiziali rispetto all'adeguatezza dell'intervento statale. Tale circostanza, ampiamente criticata da una parte della dottrina<sup>39</sup>, che considera l'importanza data alla scienza come abusiva rispetto alle decisioni del legislatore statale, sembra dimenticarsi che nelle tematiche di tipo scientifico regolate a livello giuridico, indispensabile è l'apporto dei tecnici del settore<sup>40</sup>.

Senza considerare l'ampiezza degli strumenti legislativi che, sia a livello internazionale che europeo, sono stati pubblicati e che richiamano, esplicitamente, i rapporti dell'IPCC come punto di riferimento indispensabile ai fini della gestione dell'emergenza climatica<sup>41</sup>.

Ulteriore novità introdotta dal contenzioso climatico riguarda l'abbandono dell'antiquato principio di responsabilità comune e differenziata rispetto a quello incardinato sugli effetti nocivi del cambiamento climatico, e il riconoscimento della responsabilità individuale di ogni Stato rispetto allo stesso e nei riguardi dei propri consociati. Tale estensione della responsabilità viene interpretata in modo differente a seconda dello Stato di riferimento, della sua legislazione e delle possibilità di manovra interpretativa in capo ai giudici. Questa novità ha permesso, quindi, alla magistratura di condannare individualmente gli Stati senza più rinviare l'azione al momento della conclusione di un accordo generale a livello globale (impossibile da ottenere fino a oggi) sugli interventi comuni da intraprendere. Attualmente, infatti, ogni Stato, anche grazie all'adesione a vari strumenti giuridici internazionali, ha coscienza del grado di lesività delle sue condotte (basti pensare al Protocollo di Kyoto e alle differenziazioni di responsabilità sulle emissioni).

---

cit., paragrafi 4.1-4.8, disponibile al seguente link: <https://www.urgenda.nl/wp-content/uploads/ENG-Dutch-Supreme-Court-Urgenda-v-Netherlands-20-12-2019.pdf>.

<sup>37</sup> Senza necessità di approfondire le teorie negazioniste sul cambiamento climatico, ricordiamo che dieci anni fa, vari autori hanno pubblicato dei lavori scientifici che negavano l'esistenza del problema. Tra tutti, uno dei più popolari, riguardava il lavoro di due geografi e climatologi statunitensi, P. J. MICHAELS, R. C. BALLING, *Climate of Extremes: Global Warming Science They Don't Want You to Know*, Washington, 2010. Il contenzioso climatico, al contrario, ha permesso alla giurisprudenza di attribuire il giusto peso e valore a tale problematica, appoggiandosi sugli studi più importanti nel settore, come quelli dell'IPCC, al di là di qualsiasi congettura contraria, di tipo giornalistico.

<sup>38</sup> Tutte le informazioni riguardanti l'IPCC e i loro rapporti sul clima, sono disponibili al seguente link: <https://www.ipcc.ch>.

<sup>39</sup> M. MAGRI, *Il 2021 è stato l'anno*, cit., pp. 11-12.

<sup>40</sup> Sarebbe paradossale, del resto, concepire una legge sulla regolazione, ad esempio, della nuova intelligenza artificiale o del metaverso, ignorando totalmente i risvolti tecnici e scientifici del sistema. Interessante il parallelismo che può essere offerto dalla lettura di P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*<sup>11</sup>, Roma, 2004, pp. 160-168, sulla scienza "giuridica" e l'importanza che essa ha, progressivamente, conquistato nella storia del diritto a partire dall'epoca medievale.

<sup>41</sup> Basti considerare, tra i più recenti a livello internazionale, il Patto di Glasgow, adottato l'8 marzo del 2022 in occasione della COP26, dove si legge espressamente, al punto I: «Welcomes the contribution of Working Group I to the Intergovernmental Panel on Climate Change Sixth Assessment Report and the recent global and regional reports on the state of the climate from the World Meteorological Organization and invites the Intergovernmental Panel on Climate Change to present its forthcoming reports to the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice in 2022», disponibile al seguente link: <https://www.certifico.com/component/attachments/download/30624>.

La problematica afferente al cambiamento climatico, fino alla sentenza *Urgenda* considerata solo di dominio politico, si trasforma in una materia di tipo “trasversale”<sup>42</sup>, che permette l’intervento giudiziale in ambiti come quello energetico o ambientale, normalmente lontani dal potere dei giudici e in mano al potere centrale. Su questo punto, ampia parte della dottrina si è soffermata sulla differenza concettuale tra la materia “ambiente” e la materia “clima”, auspicando un intervento legislativo per introdurre il secondo, com’è avvenuto già in alcuni paesi, all’interno dei principi fondamentali in Costituzione<sup>43</sup>. Tuttavia, a parere di chi scrive, la vera differenza concettuale potrebbe essere registrata tra la macrocategoria “ambiente” e le specifiche materie che concorrono all’impatto sul cambiamento climatico, come la materia “energia”, “l’economia” e “l’agricoltura”. In caso contrario, infatti, se si consolidasse l’autonomia della parola “clima” in Costituzione, comunque continuerebbero a sorgere situazioni tra di loro intrecciate tra la materia ambiente e la materia clima, considerata la loro stretta correlazione, con contestuali interpretazioni discordanti della loro entità sostanziale. Basti considerare che alcune materie presenti nella nostra Costituzione come l’“energia”, la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, o la “tutela dell’ecosistema” non possono essere scisse dalla materia “ambiente” e tanto meno dalla materia “clima”. Non sembra, a parere di chi scrive, che questa delucidazione interpretativa possa risolvere alcuno delle problematiche principali della diatriba climatica. Il problema, quindi, non è tanto la costituzionalizzazione climatica<sup>44</sup> o meno, ma il bilanciamento degli interessi in gioco che può condurre a una compressione del potere centrale sul tema climatico rispetto alla lesione dei diritti fondamentali dei cittadini.

Un altro nodo centrale del contenzioso climatico riguarda la presunta violazione del principio di separazione dei poteri a causa dell’intromissione della magistratura nelle scelte d’intervento dello Stato sulla materia del cambiamento climatico. Come ampiamente motivato dalle giurisprudenze supreme degli Stati interessati, tuttavia, non ci sarebbe alcuna violazione del principio di separazione dei poteri in quanto i magistrati, lontani dal desiderio di politicizzazione della loro funzione, eseguono il compito di ricordare, sulla base sia della CEDU (sempre dagli stessi Stati firmata), sia di ulteriori strumenti legislativi ai quali gli Stati hanno aderito, gli impegni dichiarati in ambito internazionale e, soprattutto, quelli intrapresi a favore della sopravvivenza dei propri consociati. Lasciando, inoltre, libertà al potere statale sulla scelta degli strumenti attivabili per raggiungere le soglie richieste.

Che la sovranità dello Stato, inoltre, sia erosa continuamente da nuovi soggetti giuridici nell’ambito della SI, non appare una novità<sup>45</sup>. Pensiamo alle organizzazioni internazionali,

<sup>42</sup> Interessante riflessione, quella di P. PUSTORINO, *Cambiamento climatico e diritti umani*, cit., p. 602: «La decisione appena richiamata dimostra, a nostro avviso, come il rapporto fra il regime sui diritti umani e il cambiamento climatico possa essere impostato non soltanto sulla base di specifiche norme a tutela rispettivamente del diritto umano a un ambiente sano, o a norme poste a protezione del diritto alla vita o del diritto alla vita privata e familiare, ma anche alla luce di principi generali di diritto internazionale, come il principio dell’equità intergenerazionale, che operano in modo trasversale a tutela di valori e interessi universali riguardanti diversi settori normativi dell’ordinamento internazionale, come quelli in materia di salvaguardia del patrimonio naturale e culturale dell’umanità, con conseguente equa distribuzione fra le varie generazioni dei diritti e degli obblighi derivanti da tali obiettivi di protezione».

<sup>43</sup> Per un approfondimento sul tema si veda F. GALLARATI, *Tutela costituzionale dell’ambiente e cambiamento climatico*, cit., pp. 1089-1095 e M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”*, cit., pp. 1-25.

<sup>44</sup> F. GALLARATI, *Tutela costituzionale dell’ambiente e cambiamento climatico*, cit., pp. 1085-1089.

<sup>45</sup> M. FIORAVANTI, *Stato e Costituzione*, in M. FIORAVANTI (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa, Istituzioni e diritto*<sup>3</sup>, Roma, 2002, p. 25: «Hobbes, a differenza di Bodin, adopera il nuovo argomento giusnaturalistico, che rende ormai superato ogni riferimento alla realtà cetuale: il principio di sovranità non esprime più un pezzo

alla globalizzazione e all'impatto dirompente di alcune imprese transfrontaliere. La SI e il peso della sovranità statale sono sempre in continua evoluzione e non possono essere incastrate in schemi rigidi di contenimento<sup>46</sup>.

Tuttavia, la novità più dirompente nell'ambito del contenzioso climatico, resta l'aver sancito una stretta correlazione tra diritti umani e cambiamento climatico stesso, soprattutto in Europa, grazie al riferimento operato in rapporto agli articoli della CEDU che difendono il diritto alla vita (art. 2) e il diritto alla vita privata e familiare (art. 8) e che, interpretati secondo giurisprudenza evolutiva della Corte di Strasburgo, richiedono sia obblighi di astensione che di intervento in capo agli Stati<sup>47</sup>. La critica in questo caso si è mossa rispetto alla difficoltà di incontrare un "nesso causale" tra effetti nocivi del cambiamento climatico e lesione dei diritti umani, alla quale prontamente la scienza ha risposto con gli studi che dimostrano la lesione, ormai innegabile, del diritto alla salute, a causa dell'aggravamento della situazione climatica<sup>48</sup>.

Come brevemente riassunto, questi sono i punti nodali del contenzioso climatico che riguardano, generalmente, le sentenze che, fino a oggi, hanno condannato alcuni degli Stati membri ad accelerare la transizione energetica e diminuire notevolmente l'emissione di gas a effetto serra.

Sulla base di queste novità, una parte della dottrina, come già premesso, ha fortemente criticato l'azione giudiziale delle Corti Superiori e, invece di creare nuovi spunti di riflessione per favorire l'evoluzione, ha preferito restare confinata negli stretti margini di un diritto tradizionale e privo di vitalità. Tale fenomeno, abbastanza sterile, che spreca l'opportunità di partecipare attivamente al cambiamento attraverso la critica e il dubbio sulle complicate soluzioni adottate dalla magistratura a favore dei diritti umani e contro il cambiamento climatico, difende principi e regole di diritto che, da sempre, sono state modellate parallelamente e coerentemente all'evoluzione sociale.

Basti ricordare le grandi opere di Norberto Bobbio o di Massimo Severo Giannini, secondo i quali il diritto dovrebbe essere uno strumento che evolve a favore dei cambiamenti e delle esigenze sociali<sup>49</sup>, sia esso di natura costituzionale o amministrativa.

Così come per ciò che concerne lo "Stato pluriclasse" di Giannini, dove tutte le classi sociali concorrono al governo politico e cercano di introdurre istituzioni a tutela dei propri interessi<sup>50</sup>. Dove il fatto giuridico «nasce da, ed è, una sintesi di elementi naturali e concetti

---

dell'antica costituzione, ma qualcosa di radicalmente nuovo che si lega all'immagine di un'intera nuova società, fatta ormai solo d'individui».

<sup>46</sup> Si pensi alle varie tappe di formazione ed evoluzione della Società internazionale, dal sistema europeo di Stati alla società globale, così come descritta da O. CASANOVA, A. J. RODRIGO, *Compendio de derecho internacional público*<sup>9</sup>, Madrid, 2020, pp. 36-41.

<sup>47</sup> Per un approfondimento rispetto alle sentenze interpretative della Corte di Strasburgo sui diritti umani e l'ambiente, si veda E. RUOZZI, *La tutela dell'ambiente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani*, Napoli, 2011.

<sup>48</sup> Rispetto all'argomento afferente alla possibile influenza della tutela del diritto alla salute nel contenzioso climatico, si veda M. CARDUCCI, *L'approccio One Health nel contenzioso climatico: un'analisi comparata*, in *Corti supreme e salute*, 2022, pp. 733-751.

<sup>49</sup> "Il diritto può essere definito come una pluralità di soggetti la quale si dà un'organizzazione stabile ed emana norme per regolare i rapporti fra i componenti del gruppo", così G. CARCATERRA, *La teoria generale del diritto in Giannini*, in *Vita e opere di Massimo Severo Giannini*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2000, p. 969. Si veda, inoltre, N. BOBBIO, *Teoria della norma giuridica*, cap. I, Torino, 1958 (pp. 21-22 e pp. 33-34).

<sup>50</sup> G. D'AURA, *Giannini e la riforma amministrativa*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2000, pp. 1209-1247 e, specificatamente, pp. 1209-1212 e S. CASSESE, *Lo "Stato Pluriclasse" in Massimo Severo Giannini*, in S. CASSESE, G. CARCATERRA, M. D'ALBERTI, A. BIXIO (a cura di), *L'unità del diritto*, Bologna, 1994, pp. 11-50.

qualificativi creati dall'uomo»<sup>51</sup>. Il diritto siamo noi, è da noi deciso e vissuto sulla base delle esigenze storiche e sociali nelle quali viene creato.

O l'idea di "esperienza giuridica" di Paolo Grossi, quale «schema interpretativo ordinante e unificante il divenire storico-giuridico»<sup>52</sup>.

Per non andare troppo lontano nel tempo, risulta opportuno citare anche il cosiddetto *Multilateralism enhancing democracy*<sup>53</sup> o, la funzione proattiva del dialogo tra Corti nazionali ed europee attraverso il "costituzionalismo multilivello"<sup>54</sup>. «Il dialogo multilivello tra le corti è divenuto, difatti, uno dei principali canali dell'evoluzione del sistema delle tutele amministrative»<sup>55</sup>.

A parere di chi scrive, la gravità della situazione mondiale, ci porta necessariamente a interrogarci su quale ruolo svolga il diritto di fronte alle nostre esigenze di sopravvivenza, piuttosto che oggetto di pura e semplice dialettica intellettuale. Quale ruolo svolga la dottrina e quale ruolo svolga la giurisprudenza, rispetto all'evoluzione dello stesso diritto e rispetto alla scelta oggettivamente più lungimirante. E quali siano gli interessi realmente da difendere quando il sistema internazionale, nel quale viviamo, ci sta portando inevitabilmente all'estinzione.

Il ruolo della dottrina, quindi, piuttosto che criticare le scelte della più alta magistratura, finalizzate a un'evoluzione di un sistema oggettivamente fallace e che rischia, ripetiamolo, l'estinzione della nostra e delle altre specie del pianeta<sup>56</sup>, dovrebbe essere quello di tradurre le esigenze sociali di questo preciso periodo storico in spunti giuridici interessanti a favore dell'evoluzione<sup>57</sup>. Spunti in grado di aiutare anche le future generazioni di giuristi a generare nuove idee e sviluppare nuove soluzioni. Per tali ragioni, la parte principale della presente trattazione sarà dedicata ad alcune idee che potrebbero esser d'aiuto alle nuove *class action*

<sup>51</sup> G. CARCATERRA, *La teoria generale del diritto in Giannini*, cit., p. 980.

<sup>52</sup> P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, cit., pp. 22-23, quando scrive di "esperienza giuridica", descrivendola come «una locuzione elaborata e proposta, negli anni Trenta di questo secolo, nell'ambito della filosofia giuridica italiana e francese, con l'intento di sottolineare – in un momento di idealismo imperante – la inabdicabile umanità del diritto, il suo continuo coinvolgimento con la vita. Esperienza giuridica significa infatti un modo peculiare di vivere il diritto nella storia, di percepirlo concettualizzarlo applicarlo, in connessione a una determinata visione del mondo sociale, a determinati presupposti culturali; significa quindi un insieme di scelte peculiari e di soluzioni peculiari per i grandi problemi che la realizzazione del diritto pone a seconda dei vari contesti storici».

<sup>53</sup> F. PATRONI GRIFFI, *Tutela nazionale e tutela ultranazionale delle situazioni soggettive nei confronti dei pubblici poteri*, in *federalismi.it*, n.12/2013, pp. 1-10.

<sup>54</sup> F. PATRONI GRIFFI, *Tutela nazionale e tutela ultranazionale*, cit., p. 4.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *Sesto Rapporto di Valutazione sui Cambiamenti Climatici (AR6)*, 2023: «As warming levels increase, so do the risks of species extinction or irreversible loss of biodiversity in ecosystems such as forests (medium confidence), coral reefs (very high confidence) and in Arctic regions (high confidence). Risks associated with large-scale singular events or tipping points, such as ice sheet instability or ecosystem loss from tropical forests, transition to high risk between 1.5°C–2.5°C (medium confidence) and to very high risk between 2.5°C–4°C (low confidence). The response of biogeochemical cycles to anthropogenic perturbations can be abrupt at regional scales and irreversible on decadal to century time scales (high confidence). The probability of crossing uncertain regional thresholds increases with further warming (high confidence)», disponibile al seguente link: [https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC\\_AR6\\_SYR\\_LongerReport.pdf](https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_LongerReport.pdf), p. 42.

<sup>57</sup> G. CRIFÓ, *Problemi dell'interpretazione*, in S. CASSESE, G. CARCATERRA, M. D'ALBERTI, A. BIXIO (a cura di), *L'unità del diritto: Massimo Severo Giannini e la teoria giuridica*, Bologna, 1994, p. 315: «Tra gli insegnamenti che ci vengono dai grandi giuristi, uno dei più efficaci è quello del colloquio tra di loro. Non sempre sono d'accordo nel concreto della loro dottrina, ma la discussione e anche il contrasto presuppongono sempre il riconoscersi reciprocamente come validi interlocutori».

climatiche, sia per gli avvocati che per i magistrati. Nella speranza che questo problema non arrivi al punto di non ritorno climatico dopo il quale, qualsiasi intervento, non avrebbe più efficacia<sup>58</sup>.

### 3. Nuovi spunti sul contenzioso climatico per i giuristi del futuro: l'accesso all'energia rinnovabile come diritto umano

L'accesso all'energia pulita per tutti risulta, attualmente, uno degli obiettivi più importanti delle Nazioni Unite, presente nei goals dell'Agenda 2030 e oggetto di numerosi interventi normativi a livello internazionale<sup>59</sup>. Anche a livello giurisprudenziale, la Corte di Strasburgo ha riconosciuto in una particolare circostanza che l'accesso all'energia sia da considerarsi un diritto strumentale al godimento dei diritti umani della CEDU, in quanto da esso dipende sia la salute dei consociati che fondamentali bisogni primari come l'igiene e

<sup>58</sup> Per un approfondimento si veda D. I. ARMSTRONG MCKAY, A. STAAL, J. F. ABRAMS, R. WINKELMANN, B. SAKSCHEWSKI, S. LORIANI, I. FETZER, S. E. CORNELL, J. ROCKSTRÖM, T. M. LENTON, *Exceeding 1.5°C global warming could trigger multiple climate tipping points*, in *Science*, vol. 377, settembre 2022.

<sup>59</sup> Sul tema dell'accesso all'energia come diritto umano, si veda C. CIPOLLETTI, *La promozione dell'accesso all'energia: un nuovo diritto tutelato a livello internazionale*, in E. A. CARNEVALE, P. CARROZZA, G. C. FERONI, G. F. FERRARI, G. MORBIDELLI, R. ORRÙ (a cura di), *Verso una politica energetica integrata. Le energie rinnovabili nel prisma della comparazione*, Napoli, 2014, pp. 591-608, e, in particolare, p. 606: «I servizi energetici come la fornitura di acqua, il riscaldamento, l'illuminazione, l'areazione, la predisposizione di un adeguato sistema fognario, sono considerati essenziali per garantire ai detenuti condizioni umane di permanenza in stato di restrizione della libertà personale. (...) Sulla scia di tali considerazioni la Corte europea dei diritti dell'uomo ha di recente rilevato che la carenza grave di servizi di illuminazione, (...) va tenuta in considerazione per valutare la ricorrenza di una violazione, a norme dell'art. 3 (...). Questa presa di posizione rafforza la concezione della strumentalità dell'accesso all'energia rispetto all'effettivo godimento di alcuni diritti – tra cui il diritto a uno standard di vita adeguato, alla salute e a non subire trattamenti inumani o degradanti – e la sua natura di presupposto indispensabile per la loro realizzazione. Per alcuni sarebbe auspicabile la qualificazione dell'accesso all'energia come oggetto di un diritto individuale autonomo». Si veda, inoltre, l'interessante spunto di S. TULLY, *The Contribution of Human Rights to Universal Energy Access*, in *Northwestern Journal of International Human Rights*, vol. 4, Art. 3, 2006, pp. 524 e ss.: «Since the early 1990s, energy has shifted from the periphery of the sustainable development agenda to enjoy a greater prominence. Moreover, universal access for the benefit of individuals has simultaneously emerged. National energy policies had hitherto been concerned with secure supplies, self-sufficiency, and preserving national sovereignty over the use of natural resources Economic growth was (and continues to be) directly correlated with the rate of energy consumption. (...) An individual entitlement to access energy self-evidently offers the “potential” to further the integration of human rights within the sustainable development agenda. Incorporating the norms, standards and principles of human rights into energy plans, policies, and programs is similarly warranted and justifiable for several reasons. First, a human rights orientation formally recognizes and operationalizes basic needs. Energy has become accepted as a basic need akin to water or food which further conditions access to other essential services such as sanitation, healthcare, and education; (...) Second, human rights are universally applicable. All individuals within a government's territorial jurisdiction or subject to its control are entitled to benefit; (...) Also, a human rights orientation seeks to ensure equality between individuals; (...) Further, the human rights framework raises awareness in favour of individuals currently lacking access. (...) Additionally, a human rights orientation empowers individuals by identifying specific claimants and their beneficial entitlements. In particular, individuals are entitled to active, free, and meaningful participation in governmental decision-making; (...) Further, an individual right affirms the obligations incumbent upon government. Governments have undertaken to promote universal respect for and observation of human rights and fundamental freedoms».

l'alimentazione<sup>60</sup>. Basti considerare, infatti, che senza energia non sarebbe possibile accedere alle cure sanitarie, aumenterebbero i rischi di pandemie e non potrebbe esser garantito, quindi, un livello di vita adeguato e dignitoso. Varie dottrine scientifiche, inoltre, hanno ampiamente dimostrato la correlazione tra accesso all'energia e diritto alla salute<sup>61</sup>, al pari del riconoscimento che già è avvenuto, in passato, dell'accesso all'acqua come diritto umano<sup>62</sup>.

A partire da queste premesse, e considerata la maggioranza degli studi scientifici sul tema del cambiamento climatico, sarebbe del tutto anacronistico continuare a sostenere che qualsiasi forma di energia potrebbe essere utilizzabile, pur di garantire all'umanità il rispetto del diritto alla salute. L'energia che è stata prodotta fino a oggi dalla combustione dei gas a effetto serra, è la stessa energia che sta minacciando la nostra salute e la nostra sopravvivenza.

È per tali ragioni che sarebbe più coerente e realistico parlare di accesso all'energia rinnovabile come diritto umano<sup>63</sup>, da riconoscersi attraverso gli strumenti già a nostra disposizione dei cosiddetti “diritti impliciti” o “*Unenumerated Rights*”<sup>64</sup>. Quei diritti che, seppur non scritti formalmente nel catalogo dei diritti umani, siano interpretabili come diritti umani a tutti gli effetti, generati dall'evoluzione storica e sociale del momento e individuabili dalle interpretazioni sistematiche della Corte.

Il riconoscimento di un siffatto diritto umano all'accesso all'energia rinnovabile potrebbe essere confermato dalle interpretazioni estensive della Corte di Strasburgo rispetto agli articoli 2, 8 e 3 della CEDU, attraverso i quali ha ampliato il significato di tali diritti fino a ricomprendervi obblighi positivi o di astensione degli Stati, obblighi di informazioni ai consociati e divieti di trattamenti inumani e degradanti.

---

<sup>60</sup> Si veda, in particolare, la Sentenza della Corte europea dei diritti umani, 14/05/2012, ricorsi nn. 32844/07 e 41378/07, *Hadi vs Republic of Moldova*, disponibile al seguente link: <https://jurinfo.jep.gov.co/normograma/compilacion/docs/pdf/CASE%20OF%20HADJI%20v.%20MOLDOVA.PDF>.

<sup>61</sup> J. S. NGAI, *Energy as a Human Right in Armed Conflict: A question of Universal Need, Survival, and Human Dignity*, in *Brooklyn Journal of International Law*, vol. 37, Article 6, 2012, pp. 579-622.

<sup>62</sup> Si veda, recentemente, la Risoluzione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2022 sull'accesso all'acqua in quanto diritto umano, che richiama anche tutte le Risoluzioni dell'Assemblea Generale sul tema, disponibile al seguente link: [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0346\\_IT.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0346_IT.html).

<sup>63</sup> Ho presentato tale idea, per la prima volta, in occasione dell'XI Seminario internacional de Comarcas Sostenibles de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria (6-7 aprile 2016), con un intervento intitolato: *El reconocimiento de acceso a la energía renovable como un derecho humano autónomo*. L'intervento è stato riportato su un'intervista del quotidiano Canarias 7 (7 aprile 2016) ed è disponibile online sulla pagina youtube della Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, al seguente link: <https://www.youtube.com/watch?v=4aFcTHstz8g> (minuto 32.05). Negli ultimi anni ho continuato ad approfondire tale idea in vari scritti, ai quali rimando per completezza: E. PROIETTI, *Energie rinnovabili e diritti umani: un nuovo futuro*, Dykinson, 2020, pp. 144-180; L'accesso all'energia rinnovabile: un nuovo diritto umano, in *Derechos Humanos ante los nuevos desafíos de la globalización*, Madrid, 2020, pp. 433-452; *El derecho humano al acceso a las energías renovables*, in *La ordenación espacial marítima del Mar Canario. Retos y problemas emergentes*, Madrid, pp. 15-45. Recentemente, inoltre, sono stata invitata come relatrice al Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2023, celebrato il 29 mar 2023 presso il Teatro Federico García Lorca de Ingeño (Gran Canaria), dove ho partecipato con un intervento sul contenzioso climatico e l'accesso all'energia rinnovabile come diritto umano.

<sup>64</sup> La teoria degli *Unenumerated Rights* è piuttosto conosciuta dall'interpretazione giurisprudenziale della Costituzione Irlandese già dalla controversia *Ryan vs Attorney General* del 1965, in cui il Giudice Kenny, della Suprema Corte Irlandese, affermò che i diritti personali che godono della garanzia costituzionale non si esauriscono in quelli enumerati dagli articoli 40-44 (articoli che attengono ai diritti fondamentali della persona). Ne esisterebbero altri, sottesi alle espressioni esplicite della Costituzione, che risiedono nello stesso diritto naturale e, dei quali, i giudici devono tener conto nelle proprie pronunce.

Le energie rinnovabili, in questo contesto, sono gli unici strumenti a nostra disposizione che garantiscano l'imprescindibile accesso all'energia ma in forma pulita, rinnovabile, inesauribile e in equilibrio con le esigenze delle generazioni future<sup>65</sup>.

Tale riconoscimento permetterebbe, inoltre, il ricorso alla Corte di Strasburgo da parte di individui, personalmente lesi dall'eventuale impossibilità di accedere a impianti di energia rinnovabile sufficientemente adeguati a sostenere le loro esigenze di vita. Sarebbero, infatti, gli Stati, al pari di ciò che già è avvenuto nelle sentenze della Corte di Strasburgo, ad occuparsi di creare le situazioni concrete e adeguate affinché la transizione energetica attribuisca, a tutti i consociati, la possibilità di scegliere tale alternativa rispetto alla combustione delle risorse contaminanti.

#### 4. Il divieto di trattamenti inumani e degradanti a causa degli effetti nocivi del cambiamento climatico, come norma di *ius cogens* di diritto internazionale

La sovranità degli Stati, come già sostenuto, viene progressivamente erosa dall'avvento di nuovi attori in gioco all'interno della SI<sup>66</sup>. È importante specificare che tali attori sono stati introdotti nella SI dalla stessa volontà degli Stati, soprattutto per esigenze economiche e politiche o, più semplicemente, per dirimere situazioni globalmente complicate in un'ottica di collaborazione. Esempi emblematici, in tal senso, sono la creazione delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o dei Tribunali internazionali, da una parte, o gli Accordi internazionali finalizzati alla risoluzione di situazioni d'emergenza comuni. Esigenze sociali, storiche e umane hanno creato terreno fertile per una parziale compressione della sovranità degli Stati a favore di strumenti di raccordo, ai quali è stato attribuito un potere sovranazionale. Questo non è avvenuto solo con l'entrata in gioco di nuovi attori ma anche, spontaneamente, con il progressivo formarsi di alcune fonti del diritto internazionale che hanno creato norme, globalmente riconosciute che, da opinabili si sono trasformate in applicabili e, infine, per un numero ristretto di esse, in norme imperative<sup>67</sup>.

Allo scopo di rendere più agevole la comprensione, risulta opportuno ricordare che pur non differenziandosi, le fonti del diritto internazionale pubblico, in una gerarchia al pari delle fonti comuni di altre branche del diritto, è indubbio che le norme imperative, o nome di *ius cogens*, presentino caratteristiche proprie che le rendono più importanti rispetto alle altre.

Tali norme, infatti, pur non essendo catalogate in un numero chiuso e completo, in quanto in continua formazione, e facenti parti di vari strumenti o atti giuridici a livello internazionale (come la Carta delle Nazioni Unite o la Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 2625 (XXV), adottata nel 1970) esprimono dei principi tanto insiti nella SI che non possono essere derogate e presentano caratteristiche di sanzionabilità

---

<sup>65</sup> Per energie rinnovabili non dovremmo solo pensare a quelle attualmente a nostra disposizione perché la scienza già sta creando nuove possibilità che riducano i costi, aumentino l'energia e azzerino qualsiasi forma di inquinamento (come sta avvenendo con la fusione nucleare che sarà disponibile nei prossimi trenta anni).

<sup>66</sup> Per un approfondimento sugli enti che partecipano alla vita di relazione internazionale si veda N. RONZITTI, *Diritto internazionale*, Torino, 2019, pp. 13-46; sulla storia e l'evoluzione della società internazionale (per alcuni autori definita comunità internazionale, evidenziando alcuni fattori su altri) si veda O. CASANOVA, A. J. RODRIGO, *Compendio de derecho internacional público*, cit., pp. 36-52; sulla differenza tra comunità internazionale e società internazionale, si veda E. BARBÈ, *Relaciones internacionales*, Madrid, 2020, pp. 167-182.

<sup>67</sup> Sulla particolare formazione delle fonti di diritto internazionale pubblico, si veda P. A. SÁENZ DE SANTA MARÍA, *Sistema de Derecho Internacional Público*<sup>5</sup>, Navarra, 2018, pp. 117-124.

immediata in caso di loro violazione. Data la loro particolarità, possiamo sostenere che rappresentano, quindi, i pilastri sui quali si è andato formando il diritto internazionale pubblico. Tra le norme di *ius cogens* più importanti ricordiamo, per esempio, il divieto di uso della minaccia o della forza contro la sovranità di un altro Stato, il principio di non ingerenza, la cooperazione pacifica tra gli Stati, il principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, il principio di buona fede e di eguaglianza sovrana degli Stati.

Per ciò che concerne la presente trattazione, una delle norme di *ius cogens* che sta gradualmente acquisendo consensi rispetto al suo possibile legame con l'emergenza climatica, è quella del "divieto di trattamenti inumani e degradanti", non solo contenuta in tutte le dichiarazioni dei diritti dell'uomo ma, soprattutto, accettata e rispettata (almeno formalmente), in quanto tale, da tutti gli Stati.

Tale divieto è stato già oggetto di approfondimento nella famosa risoluzione del Comitato dei diritti umani delle Nazioni unite rispetto al caso *Teitiota c. Nuova Zelanda*<sup>68</sup>, del 7 gennaio 2020, in tema di migrazione climatica<sup>69</sup>. A prescindere dagli esiti della sentenza, il Comitato dei diritti umani, in tale occasione, ha ricordato che anche i migranti costretti dalla crisi climatica ad abbandonare le proprie case e la propria terra, subirebbero un trattamento da considerarsi inumano e degradante, introducendo un nuovo e interessante spunto di riflessione per la prassi e la dottrina, soprattutto a riguardo della possibile lesione della dignità umana nelle situazioni, gravissime, di necessaria e urgente migrazione<sup>70</sup>. Abbandonare la propria terra significa, infatti, abbandonare non solo i propri averi o il proprio *status* ma anche tutto il proprio passato e le opportunità realizzate, per ritrovarsi in un paese straniero che potrebbe richiedere, in mancanza di disciplina giuridica *ad hoc* sulla migrazione climatica, il proprio respingimento<sup>71</sup>. Tuttavia, già attualmente, grazie al primo caso *Teitiota c. Nuova Zelanda*, si comincia a parlare di *divieto di refoulement* anche nei casi riguardanti i rischi per la vita derivanti dai disastri ambientali dovuti ai cambiamenti climatici<sup>72</sup>. Com'è noto, infatti, secondo la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti delle Nazioni Unite, «Nessuno Stato Parte espellerà, respingerà o estraderà una persona verso un altro Stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura». Risulta lecito chiedersi, quindi, come non considerare "tortura", ai sensi

---

<sup>68</sup> International Covenant on Civil and Political Rights, Human Rights Committee, Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication N. 2728/2016, 23 September 2020, *Teitiota c. Nuova Zelanda*, CCPR/C/127/D/2728/2016, disponibile al seguente link: [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F127%2FD%2F2728%2F2016&Lang=en](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F127%2FD%2F2728%2F2016&Lang=en).

<sup>69</sup> A. DEL GUERCIO, *Una governance integrata della mobilità umana nel contesto del cambiamento climatico. Spunti di riflessione a partire dalla decisione Teitiota del Comitato dei diritti umani*, in *Diritto Pubblico Europeo Rassegna online*, n.1/2022, pp. 337-378 e S. DOMAINE, *Cambiamenti climatici e diritti umani: il divieto di refoulement in Teitiota c. Nuova Zelanda*, in *Federalismi.it*, n. 23/2020, pp. 25-43.

<sup>70</sup> A. RUGGERI, *Per i migranti ambientali: non muri o respingimenti ma solidarietà e accoglienza*, cit., p. 1156: «Una cosa, ad ogni buon conto, è certa: che le migrazioni ambientali, al pari di altre forme di migrazioni, quali quelle dovute a condizioni di vita oggettivamente impossibili, a causa di guerre o disordini interni e congiunture economiche di particolare gravità, sollecitano la messa in atto di uno sforzo poderoso, comune, dell'intera Comunità internazionale».

<sup>71</sup> Sul tema della migrazione climatica, della mancanza di una disciplina giuridica uniforme e delle possibili soluzioni normative, si veda A. RUGGERI, *Per i migranti ambientali: non muri o respingimenti ma solidarietà e accoglienza* cit., pp. 1154-1170; F. MARTÍN CUBEL, *El esfuerzo por el reconocimiento del refugiado medioambiental: la Iniciativa Nansen*, in *Boletín del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, n. 5, 2017, pp. 435-449.

<sup>72</sup> S. DOMAINE, *Cambiamenti climatici e diritti umani: il divieto di refoulement in Teitiota c. Nuova Zelanda*, cit.



del diritto internazionale applicabile, le conseguenze climatiche in grado di inondare la propria terra, renderla inutilizzabile e attentare alla sopravvivenza dei consociati.

Se la migrazione climatica fosse considerata al pari di un trattamento inumano e degradante, gli esiti derivanti dalla sua protezione sarebbero deflagranti. A parere di chi scrive, tuttavia, non solo la migrazione climatica dovrebbe essere paragonata a un trattamento inumano e degradante, ma tutte le prossime conseguenze del cambiamento climatico potrebbero rientrare in tale categoria.

La stessa Corte di Strasburgo ha interpretato, in un caso di detenzione in un carcere della Moldavia, dove i prigionieri già lamentavano condizioni degradanti e, inoltre, denunciavano un limitato accesso all'elettricità (solo per tre ore al giorno) e all'acqua<sup>73</sup>, che anche tali restrizioni fossero considerabili una violazione dell'art. 3 della CEDU.

*Quid*, se la transizione energetica non vada di pari passo con l'esaurimento delle risorse fossili? *Quid*, se gli Stati saranno costretti a riutilizzare lo strumento del confinamento per emergenza climatica? *Quid*, se le catastrofi ambientali comportino una degradazione del livello di vita dei consociati? *Quid*, se scoppiassero delle guerre di sopravvivenza per l'acqua?

Ci sono buone probabilità che *l'interpretazione qui proposta* possa condizionare in modo importante il futuro del contenzioso climatico. A riprova di tale assunto, già di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>74</sup> è attualmente pendente un nuovo contenzioso climatico con oggetto principale la salvaguardia delle future generazioni dalla possibilità di subire, non solo la violazione del bene della vita ma anche un degradamento tanto invalidante delle condizioni di sopravvivenza da assimilarsi a un trattamento inumano e degradante. I risultati di tale sentenza, se positivi al riconoscimento della violazione, potrebbero creare un precedente vincolante per tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa.

---

<sup>73</sup> Si veda, in particolare, la Sentenza della Corte europea dei Diritti Umani, del 14 maggio 2012, ricorsi nn. 32844/07 e 41378/07, *Hadji vs Republic of Moldova*, disponibile al seguente link: <https://jurinfo.jep.gov.co/normograma/compilacion/docs/pdf/CASE%20OF%20HADJI%20v.%20MOLDOVA.PDF>.

<sup>74</sup> Per un approfondimento sul tema, vedi A. TORRONI, *Conclusioni*, cit., p.691: «La salvaguardia delle future generazioni, quale “bene” della vita da tutelare connota anche la Causa *Duarte Agostinho and Others v. Portugal and Others* (39371/20) tuttora pendente dinanzi alla Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'uomo, in cui i ricorrenti (sei giovani portoghesi) hanno denunciato che trentatré Stati firmatari del Trattato di Parigi del 2015 (tra cui l'Italia), sarebbero venuti meno al loro obbligo di limitare il cambiamento climatico tramite la riduzione delle *greenhouse gas emissions*, in modo da riportare le emissioni al periodo pre-rivoluzione industriale, così violando gli articoli 2, 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Nella nota informativa della CEDU del mese di giugno 2022 risulta che gli Stati sarebbero stati convenuti ai sensi anche dell'art. 3 della Convenzione, secondo cui «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti». Il richiamo a tale disposizione-oltre che agli articoli precitati della Convenzione-configurerebbe l'inadempimento dell'obbligazione climatica come violazione del diritto delle generazioni successive a non essere sottoposte a trattamenti inumani o degradanti. La definizione della suddetta causa, rimessa, come riferito, alla giurisdizione della Grande Chambre, dinanzi alla quale sono tuttora pendenti anche il caso *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*, Application no. 53600/20 e la vicenda *Carême contro Francia*, caso n. 7189/21, costituirà un precedente vincolante per tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa in materia di giustizia climatica con particolare riguardo alla individuazione di obblighi positivi dello Stato di proteggere il diritto alla vita, alla salute e al benessere, come garantito dalle disposizioni sopra richiamata».

5. *Opinio iuris ac necessitatis: la lotta al cambiamento climatico può assurgere a consuetudine internazionale?*

Sulla scia di quanto appena sostenuto, sembrerebbe che si stiano formando anche norme di diritto consuetudinario proprio sui temi del cambiamento climatico.

L'*opinio iuris* è rintracciabile in una lunga serie di strumenti giuridici, la maggior parte di *soft law* che, lungi da aver realmente modificato gli assetti in gioco, stanno tuttavia evidenziando, da cinquanta anni, la volontà degli Stati di combattere la crisi climatica riconoscendo, in essa, una minaccia importante per la sopravvivenza della specie<sup>75</sup>. Le dichiarazioni di intenti, in questo senso, non sono numerabili, alle quali devono essere aggiunte anche le iniziative delle organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite, i tentativi del Protocollo di Kyoto, la Conferenza di Parigi, le Conferenze delle parti, la recente Risoluzione dell'Assemblea Generale sull'accesso a un ambiente salubre come diritto umano e le fonti delle organizzazioni internazionali in materia.

La *opinio iuris* che si sta formando sembrerebbe rispondere, di base, alla seguente convinzione: è obbligo degli Stati intervenire sul problema del cambiamento climatico e, a tal fine, provvedere rapidamente alla transizione energetica.

Purtroppo, tale *opinio iuris* non è, da sola, sufficiente per creare un vero intervento riparatore del sistema in quanto, come abbiamo constatato, manca una data certa dell'intervento, mancano gli obblighi sanzionabili, manca una coordinazione omogenea degli strumenti di azione. Ma esiste. Esiste, ormai, una *opinio iuris*, impensabile fino al 2015, anno della prima sentenza della Corte distrettuale dell'Aja nel caso *Urgenda*, che vede gli Stati ammettere l'esistenza del problema climatico e tentare di accordarsi per una soluzione univoca a livello internazionale.

La prassi che si è sviluppata recentemente, inoltre, nasce dal contenzioso climatico e dai nuovi spunti di riflessione della dottrina potrebbe essere individuata nella capacità della magistratura di intervenire sui temi del cambiamento climatico e la speculare decisioni degli apparati legislativi di adeguarsi alle scelte dell'organo giudiziale. In mancanza di un accordo internazionale sulle modalità di intervento sul cambiamento climatico, il potere giudiziale interviene e gli Stati si lasciano guidare. Anche perché, tale intervento, viene realizzato grazie alle interpretazioni dei più alti organi giudiziali dello Stato, coadiuvati da rapporti scientifici sul tema sempre più dettagliati e inequivocabili. Se tale prassi continuasse a condizionare il diritto della maggior parte degli Stati, potremmo celermente pervenire alla nascita di una nuova consuetudine internazionale dove gli Stati, già consapevoli dei propri obblighi di intervento sul tema del cambiamento climatico, pongano in essere, in fase di applicazione, le decisioni dei giudici, nella convinzione che tali decisioni siano le migliori per la fissazione degli interventi e nella convinzione di eseguire una norma giuridica consuetudinaria. Anche in questo caso, la consuetudine avrebbe tutto il potere della fonte di diritto internazionale,

---

<sup>75</sup> Rispetto agli strumenti di *soft law*, risulta opportuno ricordare che, sebbene non vincolanti, tali atti non siano privi di effetti giuridicamente rilevanti in quanto contribuiscono al processo di formazione delle norme internazionali. Interessante dottrina, già rispetto all'accesso all'energia, sosteneva che le dichiarazioni di principi dell'Assemblea Generale «potrebbero pertanto svolgere la funzione di canone interpretativo degli obblighi statali e contribuire, se associate a una prassi conforme e a una diffusa convinzione dell'obbligatorietà della garanzia dell'accesso all'energia, alla formazione di tendenze rilevanti a livello del diritto internazionale generale». Così, C. CIPOLLETTI, *La promozione dell'accesso all'energia*, cit., p. 600.

applicata generalmente e capace di convertire qualsiasi obiettore, progressivamente, in sostenitore della causa climatica.

*6. Conclusioni: il nesso causale tra diritti umani, diritto alla salute e aggravamento degli effetti nocivi dovuti dal cambiamento climatico*

Come è stato ampiamente esposto nella presente trattazione, l'aggravarsi della situazione climatica globale sta comportando conseguenze irreversibili che richiederebbero un intervento quanto mai celere e definitivo da parte della SI.

Tuttavia, malgrado siano già a disposizione gli strumenti giuridici e tecnologici per accelerare il processo di transizione energetica, gli Stati continuano a procrastinare le proprie responsabilità.

Eppure, parallelamente a questo comportamento che si protrae da più di cinquanta anni, stanno emergendo alcune attività, capeggiate da giuristi e cittadini, che sembrerebbero realizzare molto più velocemente ed efficacemente risultati insperati e concreti sulla mitigazione e adattamento al cambiamento climatico. In particolare, ci siamo soffermati su alcune *class actions* che, a livello europeo, hanno dimostrato la possibilità di condannare gli Stati per inerzia e omissioni rispetto a quello che dovrebbe essere il proprio impegno nella lotta al cambiamento climatico. La particolarità del contenzioso climatico, pionieristicamente cominciato con la Fondazione Urgenda contro lo Stato olandese, è quella di inserirsi in un tema di politica legislativa (il cambiamento climatico) e rimodellare il suo contenuto, relazionandolo alla difesa dei diritti umani principali, come quello alla vita o al domicilio, in grado di “spodestare” la stessa autorità statale a favore della protezione inviolabile della vita dei consociati.

Ma se è vero che ampia parte della dottrina, soprattutto nei primi periodi del caso Urgenda (2015), si era favorevolmente espressa su tale innovativa sentenza, attualmente, a poco più di quattro anni dalla pronuncia della Corte Suprema dell'Aja (2019), sembrerebbe che preferisca criticare le decisioni della magistratura piuttosto che coadiuvare la transizione “legislativa” verso una nuova società sostenibile.

Tale scelta, di tipo autocelebrativa delle proprie capacità di (improduttiva) analisi giuridica, non solo non aiutano l'emergenza climatica, strappando grandi menti alla ricerca di una soluzione comune, ma rallentano ulteriormente il cammino già menomato dalla inefficacia degli Stati. Tuttavia, considerati i preoccupanti rapporti della comunità scientifica degli ultimi anni, questo comportamento appare nocivo e inspiegabile. Uno degli scopi principali di tale articolo, infatti, è quello di richiamare al rapporto quei giuristi che, per preparazione, talento e ispirazione siano in grado di restituire al diritto la sua funzione principale che non è quella di governarci dall'alto come se fosse un'entità a sé stante, ma di permetterci di “auto-organizzarci” in un sistema ordinato, efficace e funzionante, non minacciabile da fenomeni che noi stessi abbiamo creato e non stiamo riuscendo a contenere per pura inerzia o velleità stilistiche.

Diritto che dovrebbe già permetterci la possibilità, considerate le conoscenze acquisite a livello scientifico e giuridico, di riconoscere l'esistenza del diritto umano all'accesso all'energia rinnovabile, imprescindibile se si continua a sostenere l'esistenza del diritto umano alla vita e al domicilio. Non essendo più verosimile procrastinare la transizione energetica a favore di fonti rinnovabili, non inquinanti, inesauribili e rispettose delle generazioni future.

Diritto che dovrebbe già contemplare, alla stregua delle altre norme imperative di diritto internazionale, all'interno del divieto di esser sottoposti a trattamenti inumani e degradanti anche quello di non essere costretti a emigrare dalle proprie terre e rischiare la propria vita a causa di fenomeni climatici fuori controllo, misura e tempisticamente imprevedibili.

Diritto che dovrebbe già riconoscere che tra le norme consuetudinarie di diritto internazionale, si stia formalizzando un processo di consolidazione di una nuova norma, con tutte le caratteristiche di obbligatorietà che questa comporterà, rispetto alla responsabilità degli Stati sui ritardi dell'azione climatica e il ruolo della magistratura e dei cittadini nella velocizzazione di tale processo di intervento climatico, in sostituzione e/o condanna dell'inerzia statale.

Diritto che dovrebbe garantirci superata la necessità di provare il nesso causale diretto tra aggravamento del cambiamento climatico e violazione dei diritti umani dei consociati. Se il cammino fino a oggi intrapreso a livello scientifico e giuridico non fosse sufficiente allo scopo, concludiamo tale lavoro richiamando alcuni studi scientifici sulla relazione tra nascita delle malattie mentali e ambiente di vita dei consociati<sup>76</sup>. Tali studi, infatti, hanno dimostrato che l'esistenza in un ambiente deteriorato porta inevitabilmente al deterioramento anche delle capacità cognitive degli individui. Ciò significa che più aumenterà l'inquinamento globale, con tutte le caratteristiche connesse all'aggravamento del cambiamento climatico, e più saranno alte le probabilità di riportare malattie mentali, con contestuale esigenza di accrescimento delle assistenze mediche e sanitarie e dei centri di cura. A questo punto, sarebbe interessante chiedersi che tipi di diritti umani verrebbero lesi, in più a quelli già conosciuti, dal manifestarsi di una disabilità mentale invalidante per la maggior parte della popolazione che comporterebbe una richiesta spropositata di assistenza sanitaria parallela alla diminuzione della forza lavoro nei vari ambiti sociali. Tale situazione, si aggiungerebbe ai fenomeni già citati di migrazioni climatiche verso le terre meno minacciate, con contestuale emergenza globale rispetto a fenomeni naturali fuori controllo e riduzione progressiva, fino all'esaurimento, delle risorse energetiche e vitali (come l'acqua). Sembrerebbe l'epilogo di un'opera letteraria dai risvolti apocalittici mentre, senza l'aiuto di giuristi abbastanza leali da celebrare il proprio ruolo, questo potrebbe essere la conclusione del nostro esperimento di sopravvivenza come specie su questo Pianeta.

---

<sup>76</sup> La dottrina scientifica è piuttosto ampia sul tema della correlazione tra malattie mentali e peggioramento del cambiamento climatico. Si vedano, tra tutti, *Climate change impacts on mental health in Europe. An overview of evidence*, in *European Climate and Health Observatory*, Marzo 2022; S. E. L. BURKE, A. V. SANSON, J. VAN HORRN, *The Psychological Effects of Climate Change on Children*, in *Curr Psychiatry Rep*, 2018; P. CIANCONI, S. BETRÒ, L. JANIRI, *The Impact of Climate Change on Mental Health: A Systematic Descriptive Review*, in *Frontiers in psychiatry*, 2020, vol. 11, pp.1-15; C. HICKMAN, *Children and climate change: Exploring children's feelings about climate change using free association narrative interview methodology*, in *Climate Psychology*, Cham, 2019, pp. 41-59.